



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI NON SANITARIE AFFERENTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID -19

**GARA N. 2021-307-BAS**

**CIG N. 8992084675**

## SOMMARIO

ART. 1)	OGGETTO DEL SERVIZIO .....	2
ART. 2)	DURATA DEL CONTRATTO.....	2
ART. 3)	FINALITÀ, CARATTERISTICHE E FABBISOGNO .....	2
ART. 4)	GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	4
ART. 5)	REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE.....	4
ART. 6)	PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO – CLAUSOLA SOCIALE .....	6
ART. 7)	ONERI A CARICO DELL'AZIENDA APPALTANTE.....	6
ART. 8)	ONERI DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	7
ART. 9)	CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI .....	8
ART. 10)	OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI .....	9
ART. 11)	ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 12)	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO .....	11
ART. 13)	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 14)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....	11
ART. 15)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 16)	RECESSO UNILATERALE.....	12
ART. 17)	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	12
ART. 18)	CONTRATTO.....	13
ART. 19)	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	14
ART. 20)	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	14
ART. 21)	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ .....	15
ART. 22)	FORO GIUDIZIARIO .....	15
ART. 23)	CLAUSOLA FINALE .....	15

## **ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione delle attività complementari non sanitarie afferenti l'emergenza sanitaria Covid -19.

## **ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà la durata di 6 mesi con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione; l'Azienda potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per ulteriori 6 mesi.

L'appalto dovrà essere avviato entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso sia avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del Codice.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE), pubblicasse il prezzo di riferimento del servizio oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento in applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

## **ART. 3) FINALITÀ, CARATTERISTICHE E FABBISOGNO**

L'impresa dovrà garantire il servizio di gestione delle attività complementari non sanitarie afferenti l'emergenza sanitaria Covid -19 a supporto del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 7 e delle sedi distrettuali e, precisamente:

- Data entry:
  - screening regionale per l'inserimento dei dati dei pazienti per appuntamento vaccinazioni e tamponi (molecolare, rapido o sierologia rapida) nonché inserimento esiti;
  - accettazione e check out presso i punti vaccino tramite il sistema operativo messo a disposizione dall'Azienda ULSS, Cup-web e stampa etichette;
  - gestione delle accettazioni per i tamponi effettuati a scuola e stampa etichette;
  - attività di riscossione tramite bancomat del costo della prestazione dei tamponi.
- Back office:
  - attività amministrativa legata al trattamento dei dati riguardanti le persone sottoposte ad isolamento fiduciario,
  - chiamate attive all'utenza per comunicazioni e informazioni (3\* dose, esiti etc...);
  - attività di supporto nella generazione dei green pass e predisposizione certificati di esenzione temporanea
- Call center:
  - risposta telefonica ai quesiti riguardanti le problematiche covid: tamponi, vaccinazioni, tempi di isolamento, chiarimenti su disposizioni per rientri dall'estero, supporto alle prenotazioni, e altro.

Articolazione del servizio:

<i>n. operatori programmazione, accettazione tamponi e riscossione tamponi a pagamento + programmazione tamponi Dip. Screening, scuole</i>	<i>sede</i>	<i>impegno richiesto giorni/ settimana</i>	<i>ore/ die</i>	<i>ore / settimana</i>
4	D1 San Bassiano	7 su 7 (dalle 6.00 alle 21.00)	28	196
4	D2 Santorso	7 su 7 (dalle 6.00 alle 21.00)	28	196
		<b>totale</b>	<b>56</b>	<b>392</b>
<i>Call center (nr. operatori)</i>	<i>sede</i>	<i>impegno richiesto giorni/ settimana</i>	<i>ore/ die</i>	<i>ore settimana</i>
3	Sede unica	lunedì/sabato		116
		<b>totale</b>		<b>116</b>
<i>n. operatori per supporto centro vaccinale di popolazione e attività collegate</i>	<i>sede</i>	<i>impegno richiesto giorni/ settimana</i>	<i>ore/ die</i>	<i>ore settimana</i>
3	D1 Centro vaccinale di popolazione	1 turno/die di ore 6, 7 su 7	18	126
1	D1 Centro vaccinale di popolazione (Asiago)	1 turno/die di ore 6	6	6
3	D2 Centro vaccinale di popolazione	1 turno/die di ore 6, 7 su 7	18	126
		<b>totale</b>	<b>42</b>	<b>258</b>

per un totale complessivo di **n. 766 ore** settimanali con sostituzione di personale. L'Operatore economico dovrà garantire lo svolgimento del servizio stesso anche in casi quali infortunio, ferie, malattia, ecc.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare** il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 6 mesi.

Inoltre, il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- **estensione fino al 20% del valore iniziale del contratto:** l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'estensione fino al 20% del valore del contratto iniziale per eventuali necessità delle stesse attività oggetto d'appalto anche presso gli altri presidi ospedalieri dell'Azienda Ulss.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Azienda, a seguito della sopravvenienza di diverse necessità nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria, si riserva di attuare le opportune modifiche organizzative, sia in termini di distribuzione del numero delle ore settimanali che dell'ambito di applicazione dell'attività.

L'Impresa aggiudicataria deve garantire costantemente i livelli di servizio (SLA) richiesti nel presente Capitolato Speciale e, nel contempo, assicurare un elevato standard qualitativo nel servizio offerto.

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere svolte nel rispetto della normativa nazionale, regionale, dei regolamenti e delle procedure aziendali oltre a qualsiasi altra istruzione operativa, trasmessa con circolare o altra modalità.

Per le attività da svolgere dovranno essere utilizzati i software gestionali messi a disposizione dell'Azienda

ULSS e dovranno essere rispettate da parte degli operatori le specifiche operative emanate dalla medesima AULSS.

Nel corso dell'esecuzione del servizio l'Azienda ULSS potrà chiedere una diversa articolazione oraria dello stesso che dovrà essere garantita dall'aggiudicataria entro e non oltre 5 giorni lavorativi senza possibilità, da parte di quest'ultima di avanzare richieste economiche aggiuntive, in tal caso, infatti, verrà unicamente ridefinito proporzionalmente il corrispettivo d'appalto.

L'impresa aggiudicataria deve garantire il servizio in modo continuativo senza alcuna sospensione e/o interruzione.

Sarà cura delle strutture aziendali fornire costantemente la documentazione completa ed aggiornata necessaria per il corretto svolgimento dell'attività, mentre spetterà alla aggiudicataria farsi carico della formazione dell'eventuale nuovo personale successiva all'inizio del servizio e dell'applicazione di nuovi regolamenti e procedure, comprese anche eventuali modifiche dei software gestionali utilizzati.

Spetta all'aggiudicataria garantire il passaggio di informazioni nel caso di sostituzione del personale assegnato al servizio.

L'Impresa dovrà farsi garante del mantenimento ai più alti livelli di un servizio di fondamentale importanza per l'Azienda ULSS e, pertanto, l'Azienda ULSS si riserva sin d'ora la possibilità di rivalersi nei confronti dell'Aggiudicatario per ogni conseguenza pregiudizievole nei confronti dell'utenza che dovesse essere cagionata dai propri operatori, addebitandone direttamente alla Ditta i relativi oneri.

#### **ART. 4) GESTIONE DELLE EMERGENZE**

È onere dell'aggiudicataria prevedere idonee misure finalizzate a far fronte alle sostituzioni improvvisate e a particolari carichi di attività al fine di garantire la continuità del servizio, adeguando il numero di postazioni in modo da garantire il rispetto dei livelli di servizio attesi.

#### **ART. 5) REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE**

##### **IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO**

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'individuazione di un Responsabile organizzativo dell'appalto, il quale sarà l'immediato e diretto interlocutore per il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e gli altri soggetti dell'Azienda ULSS con cui il personale dell'Impresa si dovrà relazionare per il buon andamento del servizio oggetto di appalto. Detto Responsabile organizzativo dovrà essere dotato di ampi poteri per la gestione e la rapida soluzione delle eventuali controversie o necessità che verranno rappresentate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Ad ogni conseguente effetto, le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Responsabile, risultano fatte direttamente all'Impresa.

Detto Responsabile organizzativo deve essere in ogni momento reperibile ed a disposizione dell'Azienda ULSS e deve prestare la propria collaborazione in ordine alla supervisione ed alle eventuali esigenze del servizio. L'aggiudicataria dovrà inoltre comunicare tempestivamente all'Azienda l'eventuale nomina di un nuovo Responsabile organizzativo.

Il Referente dovrà inoltre:

- garantire l'organizzazione dei turni del personale e la gestione delle emergenze di cui all'apposito paragrafo del presente capitolato;
- interfacciarsi con le UUOO Aziendali per le attività di competenza;
- garantire la formazione e l'aggiornamento del personale, l'immediata diffusione delle istruzioni, note e circolari trasmesse dalle UUOO Aziendali all'uopo competenti;
- garantire che tutte le informazioni siano a disposizione e accessibili al personale dedicato all'attività;
- attivare le azioni necessarie a correggere le eventuali problematiche che fossero rilevate nel corso di attività di controllo svolte dai soggetti aziendali incaricati, come previsto dal presente capitolato.

##### **OPERATORI**

Il personale impiegato nei servizi affidati all'Impresa dovrà essere munito ed esibire costantemente un cartellino nominativo che ne consenta l'immediata identificazione e che riporti altresì la denominazione dell'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi attualmente in vigore.

L'Impresa aggiudicataria dovrà operare con un numero sufficiente di persone tale da garantire una prestazione qualitativamente soddisfacente.

L'impresa dovrà fornire un elenco completo del personale addetto al servizio, nel quale sia indicato oltre al nome e cognome, la funzione e mansione nonché l'orario di servizio.

In tale elenco dovrà essere menzionato anche l'eventuale personale che sia utilizzato per le sostituzioni. Tale elenco dovrà essere tassativamente tenuto aggiornato ed eventuali sostituzioni di personale nel corso del contratto, dovranno essere comunicate all'Azienda ULSS con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni qualora definitive e non urgenti ovvero con un preavviso di almeno 2 (due) giorni qualora temporanee o urgenti.

Il personale dovrà essere stato specificatamente selezionato e formato dall'azienda aggiudicataria al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, secondo standard qualitativi dell'accoglienza del cittadino/utente definiti dalla Direzione Aziendale, dovrà inoltre essere madrelingua italiana o con ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Inoltre gli operatori dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- mantenere un contegno ed un abbigliamento decoroso ed irrepreensibile, nel rispetto dei comuni canoni di correttezza e buona educazione;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano notizia durante e/o per l'espletamento del servizio, secondo i dettami di cui alla normativa vigente sulla privacy, che dovranno essere impartiti dall'aggiudicataria;
- garantire la riservatezza dei dati personali sensibili agli utenti;
- attenersi alle direttive generali dell'Azienda ULSS per quanto concerne le modalità operative specifiche.

L'Impresa, a tal fine, garantirà direttamente il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge e disposizioni dell'Azienda ULSS. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale.

L'Azienda ULSS, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia errori ripetuti o che, comunque, non si riveli adeguato alle attività da gestire.

In caso di richiesta, di sostituzione da parte dell'AULSS ovvero in caso di assenza per qualsivoglia motivo, malattia, ferie, infortunio dell'operatore, l'aggiudicataria deve provvedere a sostituirlo senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda ULSS.

In ogni momento l'Azienda ULSS potrà disporre l'accertamento di quanto sopra e qualora dovessero risultare riscontri negativi saranno considerati inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle relative penali.

Sarà in ogni caso obbligo dell'aggiudicatario garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità attitudinale e professionale del personale dedicato che dovrà essere dotato di identificativo contenente la denominazione della Ditta di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore.

In casi di forza maggiore, ad esempio per malattia degli operatori, l'impresa dovrà provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti. In caso di momentanea sostituzione di un operatore l'O.E. si impegna a garantire il necessario passaggio di consegne al fine di ridurre al minimo ogni disagio per l'utenza.

L'O.E. garantisce l'immediata sostituzione dei propri operatori di cui, a seguito di segnalazione dell'Azienda Sanitaria, dovesse essere accertata l'inidoneità allo svolgimento del servizio (ad es. a seguito della segnalazione al referente del sospetto di assunzione di alcolici, stupefacenti o farmaci che possono compromettere la vigilanza durante il servizio) o che diano motivo di lamentele con riguardo alla non idoneità nei rapporti interpersonali con gli utenti.

Prima dell'avvio del servizio l'O.E. dovrà:

- trasmettere all'Azienda Sanitaria l'elenco dettagliato del personale specificando i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore. Le stesse informazioni e documentazione dovranno essere immediatamente trasmesse anche ogni qualvolta il personale venisse sostituito per qualunque motivo;

- comunicare per iscritto, il nominativo e il recapito telefonico del referente del servizio;
- produrre gli attestati di addestramento/formazione e dei piani formativi inerenti le modalità di espletamento del proprio servizio.

L'Azienda Sanitaria, potrà in qualsiasi momento richiedere all'aggiudicatario la dichiarazione attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri operatori.

L'affidatario, in riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di garanzie minime essenziali nei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero, dovrà uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi.

**Rapporti con il personale della ditta aggiudicataria**

Tutti i rapporti giuridici, economici e disciplinari, riferiti al personale, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria la quale è titolare del potere organizzativo e di controllo.

L'aggiudicataria si impegna, ad applicare, nei confronti del personale dipendente utilizzato nel Servizio, il C.C.N.L. cui aderisce, e quelli regionali e locali laddove presenti, alla puntuale osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operatori contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).

Deve, inoltre, provvedere all'avvicendamento immediato dell'operatore del quale, a insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS n. 7, sia ritenuta opportuna la sostituzione.

## **ART. 6) PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO – CLAUSOLA SOCIALE**

Tutti i rapporti giuridici, economici e disciplinari, riferiti al personale, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria la quale è titolare del potere organizzativo e di controllo.

La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Nel caso di cooperativa sociale/consorzio tra cooperative sociali/RTI tra cooperative, tali condizioni dovranno essere estese, oltre che al personale dipendente anche ai soci-lavoratori della medesima.

In caso di conflitto sindacale tra la ditta ed il proprio personale, la ditta stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto della gara.

La ditta aggiudicataria dovrà far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera n. 361 del 06/03/2019 reperibile al seguente link <https://www.aulss7.veneto.it/lapisweb-gestione-atti/DL33/atticodice.xml> pena la risoluzione del contratto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente (allegato n. 5 al presente CSA), come previsto dall'articolo 50 del Codice ed in quanto applicabile, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

## **ART. 7) ONERI A CARICO DELL'AZIENDA APPALTANTE**

Sono a carico dell'Azienda ULSS tutti gli oneri di seguito descritti:

- 1) la messa a disposizione di locali idonei, attrezzati e arredati per l'attività, nonché la manutenzione di

questi;

- 2) fornire tutte le informazioni necessarie relative alla realizzazione delle attività;
- 3) la redazione, prima dell'inizio della gestione, di un verbale di consegna del materiale presente e di un verbale di riconsegna al termine del contratto;
- 4) le pulizie dei locali e degli arredi;
- 5) la messa a disposizione del sistema informatico (postazione PC, software, collegamento in rete, ecc.);
- 6) gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, degli impianti fissi, delle apparecchiature e degli arredi;
- 7) utenze relative a gas, elettricità, riscaldamento, condizionamento, acqua, rifiuti urbani, assimilabili agli urbani;
- 8) gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani;
- 9) la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili di proprietà;
- 10) la nomina dell'incaricato del controllo del servizio e del coordinamento tra affidatario ed Azienda ULSS, il cui costo è a carico dell'Azienda ULSS.

### **ART. 8) ONERI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

L'affidatario è tenuto a gestire i servizi con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché attenersi al progetto presentato. In particolare l'Affidatario provvederà a:

- 1) l'espletamento di tutte le prestazioni previste nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto presentato;
- 2) impiegare personale professionale specificatamente qualificato per la realizzazione del servizio affidato, nonché in possesso della formazione prevista dall'art. 4.7 del DUVRI;
- 3) comunicare per iscritto, prima dell'inizio dell'appalto e in seguito, in caso di sostituzioni, le generalità del personale e i relativi curricula. Le stesse informazioni e documentazione saranno trasmesse anche ogni qualvolta il personale venisse sostituito per qualunque motivo.
- 4) garantire un trattamento economico adeguato alla professionalità degli operatori impiegati, nel rispetto di tutte le norme e gli obblighi di legge;
- 5) assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori che si rivelassero, anche ad eventuale esclusivo giudizio dell'Azienda ULSS, inadeguati allo svolgimento del servizio;
- 6) nominare un referente del servizio, il quale dovrà garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere e avrà, inoltre, il compito di individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività, nonché di garantire l'armonica integrazione delle stesse nei confronti delle diverse articolazioni funzionali dell'Azienda ULSS e delle diverse esigenze organizzative aziendali;
- 7) la formazione degli operatori (obbligatoria e aggiuntiva come previsto nel piano formativo);
- 8) garantire la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- 9) garantire il rispetto del segreto professionale e d'ufficio, nonché la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti anche in riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 30.6.2003, n. 196, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", in particolare la ditta deve assicurare che il proprio personale mantenga la riservatezza per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa sia per quanto riguarda gli utenti sia per quanto concerne l'organizzazione e l'andamento delle Unità Operative e Servizi dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;
- 10) garantire il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché la fornitura dei DPI, secondo la normativa vigente d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- 11) dotare ogni operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- 12) segnalare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio rispetto alle indicazioni del capitolato speciale;
- 13) l'utilizzo degli immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti risultanti dal verbale di consegna



sottoscritto dall'affidatario esclusivamente per la gestione dell'attività in oggetto;

- 14) fornire il report mensile inerente le prestazioni eseguite, nonché eventuali ulteriori specifiche richieste del Direttore dell'Esecuzione del contratto e una relazione annuale delle attività svolte;
- 15) fornire all'Azienda ULSS su richiesta qualsiasi dato relativo alla gestione della struttura per statistiche o rendicontazioni, nei tempi e nelle modalità richieste;
- 16) le modalità di fatturazione e consegna dei dati utili mensili, verranno definite con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto al momento dell'attivazione del servizio;
- 17) tutti gli altri adempimenti e oneri previsti nel avviso speciale e nelle disposizioni di legge vigenti.

Per tutta la durata del contratto, il soggetto affidatario dovrà eleggere il proprio domicilio in Bassano del Grappa e dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea regolarmente nominata e delegata.

La ditta, infine, è tenuta a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico riguardanti il servizio svolto.

### **ART. 9) CONTROLLI, VERIFICHE E PENALI**

L'Azienda ULSS si riserva ampie facoltà di controllo e vigilanza sull'applicazione da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e dall'offerta nonché sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato speciale oltre che a quelli dichiarati dalla Ditta nell'offerta tecnico-gestionale.

I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS, sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

I controlli di processo riguarderanno la verifica dell'applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica della Ditta Aggiudicataria.

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato del servizio, al fine di valutarne la qualità e correggere le inadempienze che potrebbero costituire l'elemento per l'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

I controlli saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda ULSS, anche in contraddittorio con il personale incaricato dalla Ditta.

La Ditta dovrà acconsentire all'esercizio da parte dell'Azienda ULSS di verifiche periodiche sull'andamento delle attività descritte nel presente capitolato speciale d'appalto.

La regolare esecuzione del servizio è verificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante controlli periodici.

La Ditta dovrà prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché a mettere a disposizione tutti i documenti, le informazioni, i prospetti, gli organigrammi, i tabulati che gli saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

- 1) € 500,00.= al giorno e a persona, per l'inosservanza dell'organico del personale proposto in offerta o la mancata sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- 2) € 500,00.= per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
- 3) € 500,00.= per ogni giorno di impiego di operatori con requisiti o titoli difforni da quanto previsto dal presente capitolato speciale e dal progetto offerto, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per due volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- 4) € 300,00.= per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione del contratto.
- 5) € 1.000,00.= per ogni giorno di ritardato avvio del servizio.



L'Azienda Sanitaria farà pervenire per iscritto, tramite PEC, all'aggiudicatario le osservazioni e le contestazioni dell'eventuale infrazione; l'aggiudicatario entro otto giorni dal ricevimento delle osservazioni e contestazioni farà pervenire all'Azienda Sanitaria le proprie giustificazioni. L'Azienda Sanitaria entro 5 giorni deciderà in merito e risponderà se accoglie o meno le giustificazioni. Nel caso di assenza di giustificazioni o di non accoglimento delle stesse l'Amministrazione applicherà le penali previste dal presente articolo con comunicazione scritta.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Azienda Sanitaria o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Le penali saranno trattenute in occasione del primo pagamento utile e/o sulla cauzione.

Le penali sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

## **ART. 10) OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE – ART.26 D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI**

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

A tale riguardo si sottolinea che, prima dell'inizio dell'appalto, l'Azienda ULSS 7 verificherà, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale della ditta in relazione al servizio oggetto di appalto.

La verifica avverrà secondo le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o per le Cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e del possesso da parte del personale della formazione richiesta al paragrafo 4.7 dell'allegato DUVRI preliminare;
- ogni altra modalità individuata dall'Azienda ULSS 7 atta a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese tra cui quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI e nel modello MD 74101AZ.000, allegato n. 3 del DUVRI, denominato “SELEZIONE DEI FORNITORI DI PRODOTTI, DI SERVIZI E DI LAVORI” in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (moduli come da procedura aziendale).

Nell'ambito della verifica della congruità dell'offerta e dei requisiti tecnico professionali di cui sopra l'Azienda Sanitaria come previsto dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., si riserva di procedere alla valutazione dei costi aziendali della sicurezza indicati in offerta propri “dell'operatore economico” e del costo della manodopera.

Al fine di assicurare la necessaria cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi con particolare riguardo anche all'eliminazione/riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, di cui all'art. 26 comma 2 lettere a) e b), l'Azienda Sanitaria ha elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali, il DUVRI preliminare, allegato n. 1 al presente CSA, che dovrà essere aggiornato unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure di prevenzione e protezione previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza pari ad **euro 550,00.=oltre all'IVA** se dovuta (non soggetti a ribasso d'asta), ed i nominativi dei referenti con compiti di controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'appalto specifico, sono riportati nel DUVRI.

Si ricorda che le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono in capo ai Datori di Lavoro committente e dell'appaltatore nonché alle figure delegate e individuate all'interno del DUVRI che dovranno assicurare anche l'aggiornamento, revisione continua del documento definitivo elaborato qualora intervengano modifiche alle attività e l'organizzazione necessaria a garantire il rispetto delle prescrizioni, divieti, obblighi e delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione dei rischi interferenziali.

Per quanto riguarda gli adempimenti di all'art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda Sanitaria in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'appaltatore e alle

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività sono riportate nell'allegato n. 2 "Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare" che fa parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda ULSS 7.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento e nel fascicolo informativo sui rischi presenti in Azienda, congiuntamente al sopralluogo qualora previsto o necessario delle aree interessate, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto.

Per lo svolgimento della propria attività nei luoghi previsti dall'appalto, il personale della ditta appaltatrice dovrà aver ricevuto un'adeguata informazione, formazione e/o addestramento su tutti gli aspetti di sicurezza citati nel DUVRI.

#### **ART. 11) ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria sotto qualsiasi forma consentita dalla legge.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti e al personale durante l'esecuzione del servizio.

A tal fine la Ditta sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa contro tutti i danni a persone o alle cose che potessero venire provocati durante l'esecuzione contrattuale.

L'assicurazione deve garantire la copertura dei seguenti massimali:

- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- euro 3.000.000,00 per persona;
- euro 1.000.000,00 per cose.

Detta polizza deve tenere indenne l'Azienda ULSS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d'appalto.

La copertura assicurativa deve prevedere, tra l'altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà dell'Azienda ULSS in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio.

In particolare, deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ..

L'aggiudicatario deve, inoltre, stipulare una polizza infortuni utenti con le seguenti caratteristiche:

- invalidità permanente: massimale pro capite di almeno euro 200.000,00 senza scoperti e franchigia;
- decesso: massimale pro capite di almeno euro 150.000,00;
- rimborso spese giornaliere da infortunio.

Copia delle predette polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio, deve essere consegnata all'Azienda Sanitaria prima dell'inizio dell'appalto.

**La mancata stipulazione delle polizze assicurative comporterà il diritto di considerare il Soggetto aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.**

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di appalto del servizio.

## **ART. 12) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire, a favore dell'Azienda Ulss n. 7, entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si applica quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

## **ART. 13) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda ULSS individuerà nell'atto di affidamento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 101, c. 2 e ss. e 111, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **ART. 14) RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'affidatario dovrà indicare, in sede di sottoscrizione del contratto, un proprio Responsabile che interagirà con l'Azienda ULSS, in nome e per conto dell'affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il Responsabile del servizio dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

## **ART. 15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Al verificarsi di gravi inadempienze o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda appaltante ha la facoltà di agire in danno ordinando e facendo eseguire a terzi, nel modo che ritiene più opportuno, quanto necessario per il regolare andamento del servizio, ove l'impresa, tempestivamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. In tal caso l'Azienda appaltante addebiterà alla Ditta inadempiente i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione del servizio presso altra ditta.

Dopo tre successive contestazioni scritte per accertate gravi inadempienze, l'Azienda appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di giorni 15 da darsi mediante invio di pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trattenendo il deposito cauzionale e con riserva di maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della Ditta aggiudicataria;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato speciale;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- perdita dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, accertata attraverso la Banca Dati Nazionale degli operatori economici (art. 81, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda appaltante tramite PEC o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva; in particolare, in caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di ammissione del medesimo a procedure concorsuali previste dalla legge in materia, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda appaltante di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria, l'Azienda appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova Ditta subentrata.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Azienda appaltante dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle varie attività previste dal presente capitolato, sia in caso di nuovo appalto.

L'Azienda appaltante si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

La ditta aggiudicataria può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (art. 1218, 1256, 1463 c.c.), con preavviso congruo al fine di predisporre gli atti di gara necessari all'individuazione del nuovo assegnatario del Servizio.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

## **ART. 16) RECESSO UNILATERALE**

L'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies della L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con PEC o lettera raccomandata A.R..

## **ART. 17) MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La ditta aggiudicataria presenterà all'Azienda ULSS n. 7 le **fatture mensili posticipate**, relative al servizio

svolto, per la liquidazione, che verrà effettuata sulla base delle condizioni economiche di cui all'offerta, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica.

Al fine di consentire la suddetta verifica di conformità della regolarità della prestazione, la ditta aggiudicataria prima dell'emissione della fattura elettronica, dovrà presentare una **pre-fatturazione**, entro 10 giorni dalla fine del mese interessato, accompagnata da rendiconto analitico delle prestazioni rese, che preveda l'elenco delle attività svolte con l'elenco delle professionalità utilizzate per la gestione del servizio specificando le relative ore impiegate per ogni figura indicata.

Tale pre-fattura e relativi allegati saranno inviata per mail al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale dovrà darne riscontro sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza rispetto ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, riservandosi a tale scopo il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della pre-fattura.

Solo dopo tale attestazione potrà essere emessa la fattura elettronica, con esplicito riferimento all'ordine emesso da parte dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24.4.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.6.2014), secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nonché al sito internet dell'Azienda Ulss.

L'Azienda ULSS n. 7 darà seguito al **pagamento** delle fatture ai sensi del d.lgs. 9.11.2012, n. 192 nel termine dei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento delle singole fatture elettroniche, emesse come sopradescritto.

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra menzionate il termine s'intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda ULSS n. 7.

Nel caso d'invio d'incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità di cui allo specifico articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Azienda ULSS potrà provvedere al pagamento parziale nelle more della definizione di eventuali inadempienze contestate alla ditta aggiudicataria.

Si fa presente che è onere della ditta aggiudicataria contattare gli uffici competenti in caso di mancanza o incompleta conoscenza delle informazioni di cui sopra (in particolare, dovrà essere richiesta l'emissione dell'ordine qualora mancante).

**L'Appaltatore, pena risoluzione del contratto, dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, L. 136/2010 e s.m.i..**

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ART. 18) CONTRATTO**

Successivamente all'aggiudicazione, una volta approvata la proposta e divenuta efficace, sarà stipulato apposito contratto con l'Azienda Sanitaria, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria dovrà far pervenire all'Azienda, **nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:**

- la cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dallo specifico articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- il DUVRI definitivo sottoscritto;
- la Nomina a Responsabile del Trattamento sottoscritta;
- l'elenco del personale impiegato in commessa, comunicare per iscritto, il nominativo e il recapito telefonico del referente del servizio, così come richiesto nel presente CSA e relativi allegati;



- produrre gli attestati di addestramento/formazione così come richiesto nel presente CSA e relativi allegati;
- produrre copia delle assicurazioni secondo quanto previsto dallo specifico articolo del presente CSA;
- ogni documento che dovesse essere espressamente richiesto dall'Azienda Ulss.

La mancata costituzione della garanzia definitiva da parte della Ditta aggiudicataria determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Nel caso in cui la Ditta appaltatrice si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il relativo contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

### **ART. 19) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione del contratto, neppure parzialmente, a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105, D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte di servizio che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### **ART. 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in

tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: [urpbassano@aulss7.veneto.it](mailto:urpbassano@aulss7.veneto.it) oppure a [urpthiene@aulss7.veneto.it](mailto:urpthiene@aulss7.veneto.it); potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI). Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona del dott. Marcello Mezzasalma a partire dal 1° aprile 2019.

Con riferimento ai dati che saranno gestiti dalla ditta aggiudicataria l'Azienda Sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, intende designare la Ditta Aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, la quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (allegato n. 3 al presente CSA), che dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del contratto.

#### **ART. 21) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità, allegato al presente CSA (Allegato 4), di cui alla DGRV n. 951 del 12/07/19, sottoscritto in data 17 settembre 2019 tra Regione del Veneto e Uffici territoriali del Governo del Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

#### **ART. 22) FORO GIUDIZIARIO**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda ULSS di rivalersi per gli ulteriori danni subiti.

#### **ART. 23) CLAUSOLA FINALE**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si richiamano le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

*Il Direttore*  
*U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica*  
*(dott.ssa Elisabetta Zambonin)*

**IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE**

#### **Allegati:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <i>Allegato 1</i> | <i>DUVRI preliminare</i>  |
| <i>Allegato 2</i> | <i>Informazione sui rischi specifici esistenti nelle strutture sanitarie in cui la ditta è destinata ad operare</i> |
| <i>Allegato 3</i> | <i>Accordo Privacy</i>  |
| <i>Allegato 4</i> | <i>Protocollo di Legalità</i>   |
| <i>Allegato 5</i> | <i>Elenco personale attualmente impiegato nel servizio</i>  |